



COMUNE DI PEDAVERNA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

Numero Registro Generale

59

Data

05-11-2024

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE DI LIMITAZIONE PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO INVERNALE DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025 PER I COMUNI DELLA ZONA "VALBELLUNA" IT0526.

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di ordinanza.

Il responsabile dell'istruttoria Davide Pinaffo

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nei luoghi dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2017, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento ed i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione da parte delle Regioni di Piani e misure per la riduzione delle emissioni;
- la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.
- Giova ricordare che l'obiettivo della direttiva 2008/50/CE è di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell'aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale l'individuazione e l'attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni.
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente Veneto) su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il Benzo (a)pirene permangono inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge e dei valori obiettivo;

PRESO ATTO CHE la Regione Veneto:

- ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA la “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155”;
- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA, prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, ha approvato il: “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopra citata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

- con Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, domanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012, aveva approvato il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020, ha approvato la nuova zonizzazione, in vigore dal 1° gennaio 2021, in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che per quanto attiene il territorio provinciale lo suddivide in due zone: "Prealpi-Alpi" (IT0525) e "Fondovalle" (IT0526) (ex zona "Valbelluna");
- con DGR n. 238 del 02/03/2021, in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- con il D.L. n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06 novembre del 2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, è stato imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti".
- con DGR n. 480 del 2 maggio 2024, pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, la Giunta regionale ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del Piano Regionale Tutela e Risanamento Atmosfera (PRTRA), elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prevista dal procedimento di approvazione;
- con DGR n. 786 del 12 luglio 2024, pubblicata sul BUR n. 97 del 19 luglio 2024, la Giunta regionale ha adottato "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021";

DATO ATTO CHE sulla base della zonizzazione della Regione Veneto (ex DGRV 2130/2012), utile all'applicazione delle misure di limitazione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, il Comune di Pedavena ricade in Zona "Valbelluna" (IT0516);

CONSIDERATO che la DGR n. 836 del 06/06/2017, "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", prevede:

- relativamente ai settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compreso l'ulteriore abbassamento della temperatura negli ambienti ed il potenziamento dei controlli;
- un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta raggiunto per il PM10, modulato su tre livelli:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite

giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ inferiore a 4 ;

o livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

o livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avvenga sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Al raggiungimento dei livelli di allerta, le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

TENUTO CONTO:

- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- di quanto emerso nel corso dei Tavoli Tecnici Zonali dei Comuni della Provincia di Belluno del 24 marzo 2021 e del 6 agosto 2021, in cui sono stati esposti i dati aggiornati di qualità dell'aria e le comunicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto relativi alla sentenza di condanna del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea;
- sono state altresì, nelle medesime sedute, illustrate le ulteriori misure straordinarie della Regione Veneto per la qualità dell'aria, approvate con DGR n. 238 del 02/03/2021 con particolare riferimento al divieto di accensione di fuochi all'aperto, al traffico e al riscaldamento a biomassa, nonché sono state fornite anticipazioni sulla emananda Deliberazione Regionale n. 1089 del 09/06/2021;
- che il territorio del bellunese, inoltre, ha consolidate e diffuse tradizioni agricole tra le quali e particolarmente diffusa la pratica di bruciare materiale derivante da attività di giardinaggio anche domestico e da residui vegetali agricoli, soprattutto nel periodo autunnale e primaverile, causando emissioni che possono concorrere all'aumento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera.
- del ruolo di coordinamento assegnato all'Ente Provincia dall'art. 6 della Normativa generale del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera volto ad ottimizzare le azioni a livello sovra comunale;
- delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto nell'ambito dell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 23/09/2024.

RITENUTO che:

- l'adozione, quanto più omogenea ed estesa possibile sul territorio provinciale, di misure e buone prassi per il contrasto all'inquinamento atmosferico possa avere effetti positivi sul miglioramento della qualità dell'aria molto maggiori rispetto a singole iniziative locali;
- per tutelare la salute dei Cittadini e la qualità dell'Ambiente nel suo complesso sia opportuno incidere sull'effetto cumulativo degli inquinanti cominciando a regolamentare e/o vietare l'esercizio di attività impattanti sulla qualità dell'aria quali ad esempio l'accensione di fuochi all'aperto e la combustione di residui vegetali;

VISTI altresì

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la Legge 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D.Lgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;

- il D.Lgs 155/2010 *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- il DPR 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”*;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni *“di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM10)”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*;
- il DM 7 novembre 2017 n. 186 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse Combustibili solide”*;
- lo Statuto del Comune del Comune di Pedavena;

ORDINA

di istituire, **dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2025, dal lunedì alla domenica sull'intero territorio comunale**, le azioni di seguito riportate:

A) LIMITAZIONI:

- divieto di mantenere acceso il motore degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed in caso di protrarsi del tempo di fermo, indipendentemente dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- per tutti gli autoveicoli divieto di sostare con il motore acceso;
- divieto di mantenere acceso il motore per i veicoli merci, in particolare nelle zone abitate, anche durante le fasi di carico/scarico, salvo che ciò non si renda necessario per il funzionamento degli impianti di sollevamento integrati al mezzo;
- divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in caso di arresto della circolazione della durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici.

B) ATTIVAZIONE delle seguenti misure minime obbligatorie temporanee ed omogenee al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di Pm10.

I livelli di allerta meteo

per il livello **“Nessuna allerta” – verde:**

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato,

pellet, ecc...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministeriale n. 186 del 7.11.2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo:

La temperatura media in ambiente non potrà superare i:

- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - o E.1 - residenza e assimilabili;
 - o E.2 - uffici e assimilabili;
 - o E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
 - o E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Temperatura media misurata ai sensi del DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192”. Sono fatte salve le deroghe previste da legge.

per il livello allerta 1 – arancio, allerta 2 – rosso:

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
- il divieto dei falò rituali, dei barbecue (è ammesso l'uso per la preparazione dei cibi a carattere e per uso esclusivamente familiare all'interno di contesti e pertinenze strettamente private/domestiche, ovvero in strutture ed attrezzature dedicate) e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe solo per il livello di allerta “arancio” per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, come di seguito specificato;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ecc...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle 4 stelle secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministeriale n. 186 del 7.11.2017 in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non palabili) nei periodi di adozione delle misure emergenziali. Rimane in ogni caso obbligo di osservare il divieto regionale di cui al Programma d'Azione Nitrati, in premessa richiamato;

La temperatura media in ambiente non potrà superare i:

- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - o E.1 - residenza e assimilabili;
 - o E.2 - uffici e assimilabili;
 - o E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
 - o E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Temperatura media misurata ai sensi del DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192”. Sono fatte salve le deroghe previste da legge.

PRECISA CHE:

- 1) il divieto di combustioni all'aperto delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), risulta valido anche se in presenza di quantità giornaliere minime inferiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali.
- 2) È ammesso il solo abbruciamento finalizzato alla distruzione di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante conifere e le resinose in genere, secondo le disposizioni di sicurezza per il caso.
- 3) Il materiale proveniente dalle operazioni stagionali e derivante da normali pratiche agricole dovrà essere conferito presso l'ecocentro comunale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Gestore dell'impianto stesso.
- 4) Lo svolgimento di manifestazioni tradizionali di interesse della comunità locale, come "Brusa la vecia", etc. e simili, purché gli eventi vengano comunicati anticipatamente, all'ufficio di Polizia Locale almeno tre giorni prima della loro effettuazione, qualora non vigono particolari norme di divieto per la salvaguardia del rischio da incendi boschivi, e nel rispetto delle seguenti regole:
 - a. l'accensione del falò tradizionale dovrà essere di ridotte dimensioni;
 - b. gli organizzatori dovranno essere in possesso della disponibilità delle aree su cui svolgeranno la manifestazione;
 - c. alla manifestazione dovrà essere preposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento sanitario e con mezzi antincendio;
 - d. il falò dovrà essere lontano da abitazioni, veicoli, strade, ferrovie e boschi;
 - e. potrà essere bruciata solo legna e scarti vegetali provenienti da potature con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuto;
 - f. gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal falò in modo da non arrecare pericolo o danno dovranno essere segnalate ed opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
 - g. dovrà essere garantito, prima di abbandonare il luogo della manifestazione, il completo spegnimento del fuoco, delle braci e la completa combustione del materiale;
 - h. la manifestazione non dovrà svolgersi in presenza di forte vento.

AVVERTE

- che eventualmente con separata Ordinanza saranno indicate le limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli, in ragione al livello di allerta per il PM10 raggiunto, ed in premessa individuati;
- in merito ai livelli di allerta, vengono adottati i criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017;
- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, fatte salve le esigenze di aerazione dei locali connesse alle eventuali misure di prevenzione igienico-sanitaria;
- A privilegiare l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti o a minore emissione;
- A garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti termici per ridurre le emissioni in atmosfera;
- A provvedere alla rottamazione di generatori di vecchia generazione alimentati a biomasse, con l'acquisto ed installazione di generatori di calore innovativi (stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a pellet, ecc...), con potenza focolare inferiore o uguale a 35 KW caratterizzati da basse emissioni ed alta efficienza, aventi classificazione 4/5 stelle (ai sensi del D. M. n. 186/2017) contribuendo a contrastare le emissioni generate dall'uso di piccoli impianti civili a combustione incontrollate, evitando così di incorrere nelle limitazioni che il caso impone;

RICORDA INOLTRE

- A l'obbligo ai titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore;
- A rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- Gli Uffici pubblici provvedano a ridurre ulteriormente, ove possibile in ragione alle funzioni svolte, la temperatura ammessa;
- A non utilizzare materiale pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Partell, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs.152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante;
- a bruciare nelle stufe legna secca (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%).Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione;
- non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche;
- non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak).

Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto;

- a verificare la modalità di combustione: la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione;

fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione; il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata; se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di sollevamento delle polveri;
- l'opportunità di una adeguata formazione/informazione:

Ø prendere coscienza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) e quindi elaborare delle soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;

Ø è opportuno che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di sostare a lungo in aree con intenso traffico;

Ø evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si

propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro

trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;

Ø in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico.

INFORMA

- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- che il Comune darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV (ad eccezione dei comuni in zona Prealpi e Alpi) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (<http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano di cui alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, nonché con la DGRV n. 238 del 02/03/2021 e la DGRV n. 1089 del 09/08/2021, sono state inoltre disciplinate, in riferimento alla zonizzazione del territorio regionale, alla consistenza numerica della popolazione comunale e alle condizioni di allerta, le disposizioni straordinarie inerenti anche:
 - il rispetto di limiti alla temperatura media in ambiente interno agli edifici con ulteriore abbassamento di 1°C con allerta verde, fatto salvo quanto disciplinato dal DPR 74/2013. Pertanto la temperatura media in ambiente, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, con allerta verde non deve superare:
 - 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza su albo pretorio online e sito del Comune e l'invio della stessa alla Direzione Ambiente della Regione Veneto ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Belluno.

PEDAVERNA, 05-11-2024

Il Sindaco
NICOLA CASTELLAZ

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**